



CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 401
Data di registrazione 12/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 E AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA.

Settore Polizia Locale e Protezione Civile

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid- 19 sull'intero territorio nazionale";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid- 19 sull'intero territorio nazionale" ed in particolare l'art.1 , comma 6, che recita testualmente: *"Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Ritenuto, in considerazione di quanto dinnanzi evidenziato, di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 25 marzo 2020, specifiche misure volte a garantire il mantenimento dei servizi essenziali per la cittadinanza e l'erogazione dei restanti servizi non essenziali per i quali è possibile l'adozione del lavoro agile;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

- 1) di assicurare i seguenti servizi essenziali e le cui attività indifferibili sono da rendere in presenza :
 - Stato Civile, limitatamente alla registrazione di nascita e morte;
 - Anagrafe, limitatamente al rilascio della carta d'identità a seguito di furto o smarrimento;
 - Cimiteriali, limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme;
 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;
 - Trasporti urbani;
 - Mobilità e Viabilità urbana, limitatamente all'eventuale adozione di ordinanze contingibili ed urgenti;
 - Interventi di pronta reperibilità tecnica per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

- Polizia Locale;
 - Protezione civile;
 - Servizi Informativi Comunali;
 - Servizi sociali, limitatamente ad eventuali interventi presso il domicilio dell'utente su segnalazione delle forze dell'ordine nonché di assistenza domiciliare (SAD) e assistenza domiciliare integrata (ADI);
 - Albo pretorio, limitatamente al ritiro degli atti depositati presso la casa comunale;
 - Servizio notifiche;
- 2) di assicurare per tutti gli altri servizi comunali diversi da quelli di cui al punto 1), laddove possibile, lo svolgimento delle attività lavorative attraverso il ricorso al lavoro agile;

ORDINA ALTRESI'

- ai Dirigenti e al Segretario Comunale di dare esecuzione alla presente ordinanza;
- ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
- di trasmettere la presente per opportuna conoscenza:
 - a) Alla Prefettura di Lecce
 - b) Alla Questura di Lecce;

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lecce, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni e reso noto anche attraverso il sito internet istituzionale www.comune.lecce.it

Si rende noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Puglia, ed entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, al Presidente della Repubblica, secondo le modalità previste dalla legge.

Sindaco
Carlo Maria Salvemini / INFOCERT SPA
(atto sottoscritto digitalmente)